



VERBALE DI ASSEMBLEA n. 17

Nella data 08 giugno 2024, alle ore 18,30, presso la sede sociale, via G. B. Novelli, n.1, Comune Marcianise, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'associazione UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Sezione Caserta OdV, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo;

2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea Pasquale Campanile che propone come segretaria verbalizzante Giulia Borrelli che accetta.

Sono presenti n. 53 associati su 102 iscritti.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 9 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto che nasce da una richiesta del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) - Ufficio Campania in merito al diritto di voto dei solo soci maggiorenni, con l'illegittima esclusione dal diritto di voto dei soci minorenni. Ciò contrasta con quanto evidenziato da una Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/20219. Che così recita "Si badi che, anche con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2007-n. 23228) hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi".

Pertanto, l'art. 4 c. 2 dello Statuto viene modificato così di seguito: *"L'adesione all'Associazione è consentita anche a minori per i quali il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi."*

Così come all'art. 5, b) viene cambiata la dicitura in *"Alla partecipazione alle Assemblee, ad esprimere voto in Assemblea direttamente o per delega. E' riconosciuto il diritto al voto anche soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, è esercitato dai esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi;"*

Altra richiesta riguarda l'art. 10 ove non si evidenziano il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, la durata e i mandati.

Quindi, si propone indicando il numero dei componenti il Consiglio di non meno 5 e non più di 9, così come al c.1 dell'art. 10. Al c. 2, sempre dell'art. 10, cambiare la dicitura con la seguente: *"I componenti del Consiglio durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rieletti."*

Al termine della presentazione il Presidente propone di modificare semplicemente lo statuto come richiesto dal R.U.N.T.S. - Ufficio Campania e segue la lettura integrale delle modifiche e integrazioni proposte allo statuto in vigore cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate palese.

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici Runtis delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.

Sul secondo punto all'ordine del giorno non essendo nessun argomento proposto, il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20,20 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

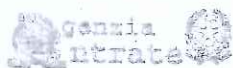
Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente la segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Bonelli Giulio

Presidente

De Gubbi



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il 1° originale

dell'atto registrato al n. 1315

Versati diritti per € ESSENTE

Caserta, il 21/06/2024



[Signature]

Statuto

Art. 1 – Costituzione

- 1 E' costituita l'associazione denominata "UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare -Sezione di Caserta O.d.V." che agisce in osservanza del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia di O.d.V. ed E.T.S., successivamente indicata come "Associazione" o come "Sezione".
- 2 L'associazione è aconfessionale, apartitica e senza scopo di lucro, persegue finalità civiche e di utilità sociale ispirando la sua azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone con disabilità, in generale, e delle persone affette da distrofia muscolare, in particolare. Essa è articolazione territoriale della UILDM Nazionale, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. n° 391 del 01 maggio 1970, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio Statuto e da un suo Regolamento Generale. Il presente Statuto Interno ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme e allo stesso tempo di manifestazione esterna dell'identità della UILDM Nazionale nel territorio in cui opera la Sezione, che gode di piena e completa autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria.
L'Associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o il relativo acronimo "O.d.V."

Art. 2 – Sede

La sede è in Marcianise, (prov. Caserta), alla Via Giovan Battista Novelli n°1 cap 81025. Il trasferimento della sede legale nell'ambito territoriale della stessa Provincia, non implica modifica statutaria, ma comporta l'obbligo della comunicazione della variazione agli Uffici Pubblici competenti e alla Direzione Nazionale UILDM.
L'Associazione opera di norma nel territorio della provincia di Caserta e nell'ambito della Regione Campania.

Art. 3 – Finalità e Scopi dell'Associazione

- 1 Le attività d'interesse generale perseguite dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104 e alla legge 22 giugno 2016 n° 112 e successive modificazioni;
 - b) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) Prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.
- 2 Scopo dell'Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politiche, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed

impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

Scopo dell'Associazione è, altresì, promuovere iniziative sportive utili e necessarie per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, cercando di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità e impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sportive e per far ciò l'Associazione s'impegna a sottoscrivere convenzioni con società sportive, associazioni sportive e polisportive che s'impegnino a incentivare le persone diversamente abili nel praticare lo sport. Il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione promuove e incentiva la partecipazione dei giovani alle attività dell'Associazione.

Per il perseguimento delle attività sopraindicate, l'Associazione

- a) Rappresenta le problematiche delle persone diversamente abili presso le Istituzioni Pubbliche e private e le organizzazioni di qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone diversamente abili, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per l'eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica;
- b) Sollecita gli interventi legislativi e operativi da parte delle Autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l'isolamento e l'emarginazione, promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti i cittadini e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali;
- c) Promuove, collabora e sostiene progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica; svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari;
- d) Sviluppa e promuove la concezione dei servizi sociali come "funzione pubblica";
- e) Promuovere la raccolta di dati statistici e agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione d'informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari;
- f) Riceve donazioni e sottoscrizioni, raccoglie fondi da utilizzare per il raggiungimento dei fini statuari: L'attività di raccolta fondi viene effettuata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs.117/2017;
- g) Promuove, collabora, sostiene e gestisce progetti, servizi e strutture, nell'osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazioni, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone disabili affette da distrofie muscolari, dalle altre malattie neuromuscolari o da malattie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro congruenza;
- h) Promuove la gestione diretta di Servizi socio-assistenziali, di cui alle leggi vigenti, in favore di persone diversamente abili, anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- i) Promuovere l'integrazione scolastica a ogni livello, nonché l'istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale e favorisce la qualificazione e lo sviluppo professionale e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone diversamente abili, con il riconoscimento del diritto dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;
- j) Sollecita e/o favorisce l'erogazione e/o la realizzazione di servizi e di condizioni per un effettivo esercizio del diritto al lavoro;

- k) Agevola la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant'altro necessario per far raggiungere una reale piena autonomia personale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diversa da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo, criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. In particolare può:

- a) Curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari d'informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale, fornire consulenze di esperti;
- b) Promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni e corsi, produrre sussidi educativi;
- c) Costruire, acquistare, vendere e per mutare beni in mobili e immobili;
- d) Compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti giuridici;
- e) Assumere e organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie e integrative alle sue finalità.

Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare tali attività.

- 3 Le modalità di gestione dei rapporti tra l'associazione e altre organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi finalità o attività analoghe sono definite in apposite convenzioni.

Art. 4 – Soci

- 1 Possono essere soci coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età e abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e suoi regolamenti.
- 2 L'adesione all'Associazione è consentita anche a minori per i quali il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 3 L'adesione all'Associazione avviene con le modalità stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti della UILDM Nazionale.
- 4 La qualità di socio si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale il cui importo è unico su tutto il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale UILDM.
- 5 Il socio svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 6 Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione e chi ha un rapporto patrimoniale organico con la stessa.
- 7 Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- 8 I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati a norma di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 9 I rapporti con i soci sono gestiti dalla sezione territoriale di appartenenza.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

- a) Recesso unilaterale del socio;
- b) Decesso;
- c) Morosità nel pagamento della quota annuale;
- d) Radiazione (art.9 c.2 Statuto Nazionale UILDM);
- e) Decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di dipendenza o da rapporto patrimoniale organico fra il soggetto e l'Associazione.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I soci hanno diritto:

- a) Alla partecipazione in condizione di uguaglianza e con pari opportunità, alla vita e dall'attività dell'Associazione;
- b) Alla partecipazione alle Assemblee, ad esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega. E' riconosciuto il diritto al voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi;
- c) A informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli Organi Sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- d) Al libero accesso (nel rispetto degli orari) alle sedi delle Sezioni UILDM e alla Sede Nazionale.
- e) Ad assistere alle Assemblee e in ogni Sezione e a quelle Nazionali.
- f) Alla consultazione dei libri sociali della Sezione presso la sede, previa richiesta al segretario.

I soci hanno il dovere di:

- a) Osservare lo Statuto Nazionale e il Regolamento Generale della UILDM e lo Statuto interno della Sezione, nonché le deliberazioni e le direttive impartite dagli Organi Sociali Nazionali e locali della UILDM;
- b) Collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, per il perseguimento degli scopi istituzionali, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e per la loro piena inclusione sociale;
- c) Evitar qualsiasi atto o azione, diretta o indiretta, che possa arrecare ingiusto danno, morale o materiale, all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui siano a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa;

Art. 6 – Disciplina

1 Ai soci che contravvengono ai doveri del loro stato possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari, in relazione alla gravità della infrazione commessa:

- a) Censura;
- b) Sospensione dello status di associato fino a un massimo di dodici mesi;
- c) Radiazioni o esclusione.

2 La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari e in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa;
- b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

3 La censura e la sospensione vengono comminate dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta della Sezione; la radiazione è comminata dall'Assemblea Nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 c. 3 del Codice Civile.

4 Il socio può impugnare il provvedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Collegio dei Probiviri provvederà a norma dell'art. 21 cc. 5 e 6

Statuto Nazionale UILDM. Il provvedimento del Collegio, definitivo, ha effetto su tutto il territorio nazionale.

Art. 7 – Volontari

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo, a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei volontari.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.117/2017.

Art. 8 – Organi della Sezione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, (obbligatorio se ricorrono i limiti dimensionali ex art. 30/c.2 C.T.S.);
- d) Il Revisore legale dei conti (obbligatorio se ricorrono i limiti dimensionali ex art. 31/c.1 C.T.S.).

Tutte le cariche sociali (ad eccezione dei componenti l'Organo di Controllo, se in possesso dei requisiti di cui all'art.2397/c.2 C.C.) sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese a norma di legge, con le modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo.

I titolari delle cariche sociali sono assicurati a norma di legge.

Art.9 – L'Assemblea dei soci

- 1 L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soggetti iscritti nel Registro Soci della Sezione, in regola con gli obblighi statutarie e regolamentari.
- 2 All'Assemblea può partecipare l'Organo di controllo e/o il Revisore dei Conti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
- 3 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo. Essa è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento.
- 5 L'avviso sarà diramato a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo.
- 6 L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
- 7 L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- 8 Ciascun socio ha 1 voto.

- 9 Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) Discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente;
- b) Discutere e approvare i bilanci della Sezione;
- c) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) Nominare e revocare, per giusta causa, l'Organo di controllo;
- e) Nominare e revocare, per giusta causa, il Revisore dei Conti;
- f) Eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
- g) Discutere e deliberare su ogni altro argomento, relazione o proposta a essa sottoposti dagli altri organi sociali o dai soci presenti;
- h) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- i) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente oppure del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/5 dei Soci aventi diritto di voto o dell'Organo di controllo.

La richiesta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'argomento da trattare.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento sarà diramato a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello Statuto interno;
- b) deliberare lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione della Sezione nei casi, con le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto Nazionale, dal presente Statuto e dai provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale;
- c) deliberare in ordine alle questioni proposte dai richiedenti l'Assemblea stessa.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di non meno di 5 (cinque) e non più di 9 (nove) soci eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.
Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
2. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rieletti.
3. In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti: a parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
4. Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare l'Organo di controllo e il Revisore dei conti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.
6. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o su richiesta dell'Organo di controllo e del revisore dei conti, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) Eleggere tra i propri componenti, Presidente della Sezione;
- b) Nominare tra i propri componenti, i Vice Presidenti (fino a un massimo di due), il Segretario e il Tesoriere della Sezione;
- c) Adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) Adottare tutti i provvedimenti su materie di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Sezione;
- e) Adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non espressamente attribuite ad altri organi della Sezione;
- f) Proporre le modifiche dello Statuto interno;
- g) Proporre agli Organi Nazionali della UILDM l'adozione di sanzioni disciplinari;
- h) Deliberare la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Il Presidente

- 1 Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti;
- 2 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dalli Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale UILDM.

Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
- d) coordinare i soci, i volontari e gli eventuali collaboratori retribuiti nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutarî;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere;
- g) convocare l'Assemblea dei soci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente e dal reintegro numerico del Consiglio medesimo.

Art. 12 – I Vicepresidenti

- 1 I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercitano i poteri eventualmente delegati.
- 2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione ne svolge tutte le funzioni.

Art. 13 – Il Segretario

Compete al Segretario della Sezione:

- a) la tenuta dei libri sociali;
- b) la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli Organi Sociali;
- c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione;

Il Segretario collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione dell'Associazione.

Art. 14 – Il Tesoriere

Compete al Tesoriere:

- a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
- b) tenere i rapporti con l'Organo di controllo e/o col Revisore dei Conti;
- c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) controllare il sistema amministrativo-contabile della Sezione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

Art. 15 – L'Organo di controllo

- 1 Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 c. 2 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 c. 2 Codice Civile. A essi si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
- 2 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 30 cc. 6 – 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017.
- 3 La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Revisore dei Conti

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 c. 1 del D.Lgs. 117/2017 o, in difetto di tali presupposti, quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro.

Art. 17 – Patrimonio e risorse economiche

Il Patrimonio della Sezione è costituito:

- a) Beni mobili acquistati dalla Sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione e/o da altri enti o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;
- b) Le quote associative, una volta detratte le parti spettanti ad altre strutture (cfr. art.13 c.2 lett. C – Statuto Nazionale UILDM);
- c) I redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;
- d) Le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni, raccolte fondi, nonché eventuali proventi e introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, dei quali la sezione venga legalmente in possesso;

- e) Ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- f) Contributi pubblici e privati;
- g) Rimborsi da convenzioni;
- h) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

E' piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

E' compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità e forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone con disabilità e della UILDM.

Art. 18 – Gestione del Patrimonio e delle Risorse economiche

Il Patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati dalla Sezione, in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati all'art. 3, nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli Organi Sociali della Sezione.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Fermo restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM:

- a) la Sezione gestisce a titolo di comodato i beni immobili di proprietà della UILDM Nazionale e ubicati nell'ambito territoriale di operatività della Sezione;
- b) eventuali modifiche, ristrutturazioni e/o adeguamenti di strutture, attrezzature e impianti alle normative vigenti (aventi a oggetto i beni di cui sopra) pure se a carico della Sezione, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale;
- c) eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione;
- d) in caso di alienazione dei beni di cui sopra il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio della Sezione.

Art. 19 – Bilanci e norme di gestione

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio annuale è tenuto secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli Organi della UILDM Nazionale.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle a esse direttamente connesse.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 3 c. 3, a seconda dei casi, o nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Tutti i proventi derivanti da attività ammesse sono destinati esclusivamente a sostenere le finalità statutarie.

Art. 19bis – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Sezione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 20 – Dipendenti e Collaboratori

Eventuali rapporti tra la Sezione e collaboratori esterni retribuiti sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo. La Sezione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21 – Modifiche dello Statuto interno

Le modifiche del presente Statuto (ad eccezione di quelle di adeguamento a norme vincolanti di legge) dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'art. 9, con la partecipazione diretta o a mezzo delega di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 22 – Scioglimento, Estinzione, Cessazione

Lo scioglimento, l'estinzione o la cessazione della Sezione per volontà dei Soci (art.26 lettera a – Statuto Nazionale UILDM) viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'art.9, con la partecipazione, diretta o a mezzo delega di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 22bis – Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio R.U.N.T.S. competente, alla U.I.L.D.M. Nazionale O.D.V. o, in mancanza, ad altro E.T.S. che persegue finalità simili e operante nel medesimo ambito territoriale della Sezione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per il parere, si applica la procedura di cui all'art. 9/2° periodo C.T.S.

Art. 23 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto interno si fa riferimento alla Statuto Nazionale e al Regolamento Generale UILDM e alle disposizioni di legge in materia di Organizzazioni e Volontariato e di E.T.S.

Il presente Statuto entra definitivamente in vigore al momento dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Resta inteso che, sino all'istituzione del R.U.N.T.S., l'Associazione godrà della disciplina fiscale delle ONLUS. Con il decorso del termine di cui all'art. 104 c.2 del D.Lgs. 117/2017 (e previa iscrizione al R.U.N.T.S.) l'Associazione sarà assoggettata alla disciplina fiscale degli E.T.S. e si determinerà la cessazione definitiva dell'efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.